

CON 2656/2023  
Sent 60/2023

N. R.G. 74/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni  
Vista la domanda depositata in data 20.3.2023 da MICHELE  
MANICONE con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;  
Visto il decreto di apertura emesso in data 24.3.2023;  
Letta la relazione depositata dall'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6,  
CCII;

Dato atto che nel termine assegnato è pervenuta un'unica  
osservazione da parte del creditore ADV FINANCE SPA, mentre  
l'avv. Rizzo ha solo precisato il credito;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione  
proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il  
Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del  
piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di  
alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione  
che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere  
soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore  
all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza,  
è pervenuta al Gestore la sola osservazione del creditore ADV  
FINANCE SPA, la quale invoca il grado privilegiato del credito.

Sul punto, premesso che la falciatura o la ristrutturazione del  
debito derivante da cessione del quinto dello stipendio è  
espressamente ammessa dall'art. 67 co.4 CCII, la circostanza che il  
credito della società finanziaria usufruisce della ritenuta sullo

CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serialif: 51556c320408c939

stipendio non muta la natura del predetto credito, che resta chirografario e non è assistito da alcun grado di privilegio.

Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede).

Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:

- Debiti in prededuzione, pari ad € 4.904,40, pagamento integrale 7 rate mensili dell'importo di € 700,00 (dal 63° al 69° mese). Detto importo ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e 71 della Legge delega 155/2017 così come attuata dal D.vo n.14 del 2019 aggiornato con D.L. 73/2022 sarà accantonato e corrisposto soltanto a seguito di corretta esecuzione del piano e a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato;

- Debiti privilegiati, pari ad € 13007,30, pagamento integrale mediante l'importo accantonato a seguito di pignoramento presso terzi dall'Arma dei Carabinieri e mediante 18 mensilità (dalla 1° alla 18° rata) dell'importo di € 700,00;

- Debiti in chirografo, pari ad € 279.053,14 falcidia del 90%, con pagamento del 10 %, pari ad € 27.905,14, pagamento mediante 44 mensilità (dalla 19° alla 62° rata) dell'importo di € 700,00.

L'importo sarà, quindi, distribuito ai creditori privilegiati e chirografari con pagamenti rateali, secondo l'entità e l'ordine successivamente specificato.

Il debitore propone, quindi, il seguente pagamento dilazionato in 69 rate (5 anni e 9 mesi)

- n. 18 rate mensili dell'importo di € 700,00 (dal 1 al 18° mese);
- n. 44 rate mensili dell'importo di € 700,00 (dal 19° al 62° mese);
- n. 7 rate mensili dell'importo di € 700,00 (dal 63° al 69° mese).

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da MICHELE MANICONE e



disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata ai Gestori dell'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da MICHELE MANICONE

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero



dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Bari il 21/04/2023

Il Giudice  
dott.ssa Paola Cesaroni

TRIBUNALE DI BARI  
depositato in cancelleria  
Bari, 26/4/2023

